

# Ordinanza municipale sui bagni pubblici comunali

del 1° dicembre 2022

Il Municipio di Lugano, richiamati gli art. 162, 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), l'art. 21 e l'art. 23 del Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari del 31 marzo 1987, nonché il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA),

**ordina:**

## CAPITOLO I Disposizioni generali

### **Art. 1 Campo d'applicazione e scopo**

La presente Ordinanza si applica alla piscina coperta comunale (in seguito: piscina coperta), al Lido di Lugano, al Lido San Domenico e al Lido Riva Caccia. La stessa ne disciplina l'accesso e l'utilizzazione da parte del pubblico, nonché l'insegnamento del nuoto e le altre attività di sport acquatico.

### **Art. 2 Accesso**

- <sup>1</sup> I bagnanti possono accedere ai bagni pubblici pagando la singola entrata oppure presentando l'abbonamento. I prezzi delle singole entrate e degli abbonamenti sono stabiliti dal Municipio per ogni bagno pubblico.
- <sup>2</sup> I bambini di età inferiore a 10 anni non possono accedere ai bagni pubblici senza un accompagnatore di maggiore età.

### **Art. 3 Orari di apertura**

Gli orari di apertura al pubblico sono definiti dal Municipio e vengono affissi all'entrata di ogni bagno pubblico.

### **Art. 4 Norme di comportamento generali**

- <sup>1</sup> Gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento prudente, corretto ed educato, rispettoso della sicurezza degli altri bagnanti e delle comuni norme di igiene.
- <sup>2</sup> All'interno degli stabilimenti è obbligatorio indossare il costume da bagno. Tale obbligo si estende anche a bambini e neonati.
- <sup>3</sup> Gli utenti sono tenuti a conformarsi alle istruzioni del personale e alle direttive esposte.



- <sup>4</sup> Gli utenti sono tenuti a lasciare le infrastrutture 30 minuti prima della chiusura degli stabilimenti.
- <sup>5</sup> Dove presenti, gli armadietti e le cabine locate per un giorno devono essere liberati entro la chiusura dello stabilimento.

#### **Art. 5 Norme igienico-sanitarie**

- <sup>1</sup> È obbligatorio fare la doccia prima di entrare nelle piscine e nelle vasche.
- <sup>2</sup> Dove presenti, prima e dopo il bagno, gli utenti sono tenuti a disinfettare i piedi utilizzando gli appositi apparecchi.
- <sup>3</sup> L'accesso alle piscine e alle vasche è vietato a persone affette da malattie della pelle, nella misura in cui infettive o contagiose.

#### **Art. 6 Norme di sicurezza**

I bambini di età inferiore a 8 anni, nonché tutti coloro che non sono in grado di nuotare o che necessitano di assistenza, devono rimanere costantemente sotto la sorveglianza di persone di maggiore età.

#### **Art. 7 Responsabilità**

Il Comune di Lugano non è responsabile per furti o danni dovuti all'azione di terzi.

## **CAPITOLO II Divieti**

#### **Art. 8 Divieti generali**

All'interno di tutti i bagni pubblici comunali vigono i seguenti divieti:

- a. spingere gli altri utenti, praticare giochi o azioni violente, correre nei pressi degli specchi d'acqua;
- b. i giochi con la palla all'infuori delle aree appositamente delimitate;
- c. l'utilizzo di apparecchi di riproduzione del suono è di principio vietato, il loro uso è unicamente ammesso all'esterno e nella misura in cui è moderato e non pregiudica la quiete degli altri utenti nonché quella pubblica;
- d. l'accesso agli stabilimenti agli animali domestici;
- e. accedere alle docce, alle piscine e alle vasche con le scarpe ai piedi;
- f. effettuare operazioni di toilette personale.

#### **Art. 9 Divieti per piscine e vasche**

All'interno delle piscine del Lido di Lugano e della piscina coperta è in particolare vietato:

- a. tuffarsi, ad eccezione che dalle postazioni destinate a tale scopo;

- b. l'uso di pinne, oggetti gonfiabili ingombranti quali materassini o simili e palette a mano ad eccezione che nelle aree delimitate;
- c. il consumo di cibi e bevande.

#### **Art. 10 Divieti per la zona lago del Lido di Lugano, del Lido San Domenico e del Lido Riva Caccia**

All'interno di questi stabilimenti vigono i seguenti divieti:

- a. uscire dall'area delimitata nel lago dalle boe gialle;
- b. accedere o attraccare alla zona delimitata con un natante.

### **CAPITOLO III**

#### **Attività di sport acquatici**

##### **Art. 11 Attività di sport acquatici**

- <sup>1</sup> L'organizzazione di corsi di nuoto, nonché di altre attività di sport acquatico, compete al Municipio.
- <sup>2</sup> L'organizzazione di tali attività può essere conferita in esclusiva ad un ente esterno.
- <sup>3</sup> All'interno delle strutture non è consentito impartire corsi o lezioni a titolo oneroso di ogni genere.

##### **Art. 12 Gruppi**

- <sup>1</sup> Il Lido di Lugano e la piscina coperta sono messi a disposizione di gruppi, tra cui le scolaresche, alle condizioni indicate di seguito.
- <sup>2</sup> Il docente, il monitore o l'accompagnatore sono responsabili del gruppo durante l'intera permanenza nelle strutture. Essi sono tenuti a far rispettare al gruppo le regole stabilite dalla presente Ordinanza.
- <sup>3</sup> Per ogni 12 allievi vi deve essere la presenza di almeno un monitore o accompagnatore responsabile.
- <sup>4</sup> Almeno un monitore o accompagnatore deve essere in possesso di un brevetto di salvataggio valido e riconosciuto.
- <sup>5</sup> L'entrata nello stabilimento deve avvenire in gruppo, alla presenza di un responsabile.

##### **Art. 13 Riservazione delle infrastrutture**

- <sup>1</sup> La riservazione delle infrastrutture compete al Municipio.
- <sup>2</sup> La riservazione annuale va presentata per iscritto al Municipio entro 1 mese dall'inizio dell'anno scolastico.
- <sup>3</sup> La riservazione giornaliera va presentata al responsabile della struttura.



#### **Art. 14 Norme particolari durante gli orari di apertura al pubblico**

- <sup>1</sup> Alle scolaresche possono essere riservate al massimo 3 corsie.
- <sup>2</sup> Agli altri gruppi possono essere riservate al massimo 3 corsie.
- <sup>3</sup> Il responsabile della struttura può eccezionalmente ammettere deroghe.

#### **Art. 15 Norme di comportamento speciali**

Oltre alle norme di comportamento generali, valgono le seguenti disposizioni:

- a. è vietato uscire dagli spazi assegnati e disturbare gli altri utenti;
- b. il responsabile deve costantemente sorvegliare il gruppo;
- c. al termine delle lezioni o degli allenamenti vi è l'obbligo di riordinare il materiale utilizzato, in particolar modo quello di proprietà del Comune;
- d. qualora del materiale di proprietà del Comune venisse rotto o rovinato, l'utente o il responsabile del gruppo è tenuto a comunicarlo al responsabile della struttura.

### **CAPITOLO IV Infrazioni e disposizioni finali**

#### **Art. 16 Infrazioni**

- <sup>1</sup> Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 10'000.-- ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.
- <sup>2</sup> Nei casi di infrazioni gravi e ripetute, il Municipio può pronunciare il divieto di accesso agli stabilimenti per una durata determinata.

#### **Art. 17 Rinvii**

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni cantonali e federali, nonché alle direttive delle associazioni professionali di categoria.

#### **Art. 18 Abrogazione ed entrata in vigore**

- <sup>1</sup> La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sul Lido del 17 aprile 2003 e l'Ordinanza municipale che disciplina l'accesso del pubblico, delle scolaresche e delle società sportive alla piscina coperta comunale del 31 marzo 2003.
- <sup>2</sup> La stessa entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.



**Per il Municipio**

Il Sindaco

Il Segretario

Michele Foletti

Robert Bregy

Risoluzione municipale del 1° dicembre 2022.  
Pubblicata agli albi comunali dal 5 dicembre 2022 al 20 gennaio 2023.